



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/254902 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



ORDINANZA N° 4 del 9 febbraio 2026

OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE sono giunte al Comune numerose segnalazioni in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sulle strade e sui marciapiedi con conseguenti disagi e rischi per la salute dei cittadini;

RILEVATA la necessità di garantire l'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

VISTA e richiamata tutta la normativa che regola il settore in oggetto: il D.P.R. 8/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; la Legge del 14/08/1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione"; la Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 "Tutela e controllo degli animali d'affezione";

VISTO l'art. 251 del Regolamento comunale di igiene e sanità e l'art. 57 del Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sugli Enti Locali";

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

1. **CUSTODIA DEI CANI:** deve essere assicurata la custodia dei cani e devono essere adottate misure idonee per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno dei cittadini o di altri animali.
2. **CONDOTTA DEI CANI:** vige l'obbligo dell'uso del guinzaglio per l'accompagnamento dei cani su strade pubbliche o aperte al pubblico.
3. **PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI:** è obbligatorio provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso di idonea attrezzatura.

AVVERTE CHE

LE VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PUNITA CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E IN CASO DI RECIDIVA LA SANZIONE SARA' RADDOPPIATA.

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale oltre che ai Carabinieri e agli altri Organi di Polizia nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie (GG. EE.VV.) della Provincia di Torino regolarmente autorizzate e alle Guardie zoofile G.A.D.IT. in possesso di Decreto prefettizio.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 09/02/2026



IL SINDACO
Cav. Uff. Angelo CANALE CLAPETTO

Le violazioni delle norme sui cani

Le violazioni delle norme sui cani (mancato uso di guinzaglio/museruola, deiezioni, maltrattamenti) possono essere sanzionate da **Polizia Locale (Municipale), Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Guardie Zoofile**.

Il Comune, tramite il Sindaco e i suoi agenti, è responsabile del benessere animale sul territorio.

Ecco i dettagli principali:

- **Autorità competenti per accertamenti:** Tutti gli organi di polizia (Giudiziaria o Locale).
- **Sanzioni amministrative:** Di competenza del Comune (Polizia Locale) per violazioni di regolamenti comunali o di polizia veterinaria (es. mancata iscrizione all'anagrafe canina).
- **Sanzioni penali:** In caso di reati (maltrattamento, abbandono, omessa custodia), la competenza è di Carabinieri, Polizia, o Procura della Repubblica.
- **Guardie Zoofile:** Possono accertare violazioni e, in casi gravi, procedere al sequestro preventivo.

Le sanzioni possono includere multe (a volte raddoppiate in caso di recidiva) o, nei casi più gravi, la reclusione.

I Carabinieri (così come le altre forze dell'ordine e la Polizia Locale) possono sanzionare il proprietario o il detentore di un cane senza guinzaglio o museruola. L'obbligo prevede l'uso del guinzaglio (max 1,5 metri) in aree urbane e pubbliche, con sanzioni amministrative o penali in caso di omessa custodia o danni a terzi.

Ecco i punti chiave:

- **Obblighi (Ordinanza Martini):** Il guinzaglio è obbligatorio in aree urbane e luoghi aperti al pubblico; la museruola va portata con sé e applicata se necessario (es. in luoghi affollati) o su richiesta delle autorità.
- **Sanzioni per omessa custodia:** Chi non custodisce il cane con le debite cautele (es. lasciandolo libero) rischia una sanzione amministrativa che va da 25 a 258 euro (art. 672 Codice Penale).
- **Responsabilità civile e penale:** Se il cane libero causa danni a persone o cose, il proprietario è civilmente responsabile (art. 2052 c.c.) e rischia denunce penali per lesioni colpose, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità o nei casi più gravi, per fatti derivanti da mancata vigilanza.
- **Aree di sgambamento:** L'obbligo del guinzaglio non vale all'interno delle aree appositamente recintate (aree cani), ma è necessario che l'animale sia sotto il controllo del proprietario.

In sintesi, i Carabinieri possono intervenire per accertare la violazione delle norme sulla corretta detenzione degli animali, elevando multe e verbalizzando situazioni di pericolo.